

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) **171**

- L'Avv. (omissis), in data 19 settembre 2019, ha formulato una richiesta di parere deontologico relativamente alla possibilità di accettare un incarico per un'attività professionale da svolgere contro un soggetto già suo Cliente.

L'istante ha esposto di conoscere sin dal gennaio 2012 i Sigg.ri Tizio e Caia, tra di loro coniugi, e di avere intrattenuto con loro un costante rapporto professionale.

In particolare l'istante ha precisato di avere assistito, e di assistere tutt'ora in procedimenti pendenti, il Sig. Tizio per reati contro il patrimonio, di essere stato il legale della Sig.ra Caia, quale imputata in due procedimenti per ricettazione e calunnia, procedimenti che l'istante crede essere terminati nel 2015 e 2017 (non indica con certezza la data della loro conclusione) nonché di avere anche citato come testimone la Sig.ra Caia in un diverso procedimento penale pendente nei confronti del Sig. Tizio conclusosi con sentenza probabilmente del 2017 (anche per tale giudizio l'istante non viene indicata con certezza una data).

Nella richiesta di parere deontologico al Consiglio viene da ultimo riferito che nel giugno 2019 la Sig.ra Caia ha denunciato il Sig. Tizio per maltrattamenti in famiglia e che quest'ultimo ha richiesto l'assistenza professionale dell'istante per la relativa difesa processuale mentre la Sig.ra Caia, ha già provveduto a nominare un differente legale e, a quanto riferito dai familiari del Sig. Tizio, si costituirà parte civile nei confronti del coniuge.

L'Avv. (omissis) chiede pertanto a questo Consiglio se l'assunzione dell'incarico professionale in favore del Sig. Tizio per il procedimento penale contro di lui attivato dalla Sig.ra Caia possa comportare una violazione del codice deontologico, con particolare riguardo al disposto dell'art.9.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

La fattispecie più che essere esaminata alla luce del dettato dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense, che disciplina i doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, secondo quanto indicato dall'istante, deve essere ricondotta ai principi di cui agli artt. 68 e 28 del C.D.F..

I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono infatti doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (C.N.F. 31 dicembre 2018 n. 243).

Stabilisce invece l'art. 68 C.D.F. (già art. 51 nel codice previgente) - "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita" - che: "L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1).

L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2).

In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3) [...]".

Sulla corretta interpretazione di tale norma il Consiglio Nazionale Forense ha più volte avuto modo di pronunciarsi chiarendo che è consentito all'avvocato di assumere un incarico contro una parte già assistita soltanto qualora vengano ricorrano congiuntamente (C.N.F. 17 dicembre 2018 n. 182) due condizioni e, cioè che:

(i)- sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;

(ii)- l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza (diversamente, infatti, il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita si configura come assoluto e perdurante, quindi, nonostante il trascorrere del biennio).

Il C.N.F. ha inoltre precisato (sentenza 16 ottobre 2018 n. 123), e qui si riporta solo ai fini della completezza, che:

(i)- il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente, prescinde dalla natura (giudiziale o stragiudiziale) dell'attività prestata a favore di quest'ultimo poiché la norma di cui all'art.51 C.D.F. previgente (come quella di cui all'art. 68 nuovo C.D.F.) "non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza" (C.N.F., 16 aprile 2014, n. 43 o 63), cosicché è sufficiente a integrare il divieto anche il fatto che la pregressa attività abbia avuto consistenza di mera attività stragiudiziale e

non anche giudiziale (in senso adesivo, sul punto, ex plurimis: C.N.F. , 14 aprile 2016, n. 78);

(ii)- che resta irrilevante il motivo per il quale la dismissal del mandato sia avvenuta, sicché il divieto previsto dall' art. 51 C.D.F. previgente (e, ora, dall'art. 68 nuovo C.D.F.) resta integrato "indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia" (C.N.F., 28 dicembre 2015 n. 226; C.N.F. 13 marzo 2013, n. 35 e C.N.F., 18 giugno 2010, n. 37).

La ratio della disposizione deontologica in esame va ricercata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico (C.N.F. 13 marzo 2013, n. 35), non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito (C.N.F. 2 novembre 2010, n. 184), ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto (C.N.F. 2 novembre 2010, n. 184).

Per completezza di trattazione, va ricordato che l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato trova puntuale riscontro in numerose decisioni della Corte regolatrice, giusta la quale (v., ad es.: Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 maggio 2014 n. 11024) l'avvocato che accetti incarichi professionali contro l'ex cliente prima che sia decorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto viola l'art. 51 (oggi art. 68) del Codice Deontologico Forense (C.N.F. 21 novembre 2017 n.180)

Resta fermo in ogni caso (anche, cioè, quando sia trascorso il biennio e il nuovo incarico sia diverso per oggetto da quello precedente) il divieto per l'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (art. 68 C.D.F. comma 3).

Anche su tale aspetto il C.N.F. ha più volte avuto modo di pronunciarsi (per tutte, sent. 14 aprile 2016 n.78) chiarendo che: "la corretta lettura del canone deontologico di cui all'art. 51 c.d.f. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all'avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell'incarico".

Ne consegue che, in ogni caso, l'avvocato non può mai utilizzare notizie acquisite nell'ambito dell'espletamento dell'incarico esaurito.

A tal proposito si rammenta inoltre che il dovere di segretezza e riservatezza di cui all'art. 28 C.D.F. non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso.

Tutto ciò osservato, il Consiglio

Ritiene

che facendo riferimento ai principi sopra richiamati l'istante possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave: artt. **28, 68 CDF**; assunzione di incarichi contro una parte già assistita - limiti - dovere di riserbo